PDF Eraser Free

Numero registro generale 30041/2022 Numero sezionale 4060/2023 Numero di raccolta generale 28074/2023 Data pubblicazione 05/10/2023



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto: protezione internazionale

Composta da

Giacinto Bisogni - Presidente -

Luigi Abete - Consigliere - R.G.N. 30041/2022

Eduardo Campese - Consigliere - Cron.

Giuseppe Dongiacomo - Consigliere - CC - 22/09/2023

Paolo Catallozzi - Consigliere Rel. -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30041/2022 R.G. proposto da

, rappresento e difeso dall'avv. Gaetano Carnà, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Locri, via Roma, 100/A

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno

- intimato -

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 674/2022, depositata il 15 giugno 2022;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE:

propone ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, depositata il 15 giugno 2022, che, pronunciandosi a seguito della cassazione di un proprio precedente provvedimento, ha



Numero sezionale 4060/2023

Numero di raccolta generale 28074/2023

Data pubblicazione 05/10/2023

PDF Eraser Free

dichiarato l'estinzione del giudizio, ponendo a suo carico le spese del giudizio;

- la sentenza impugnata ha dato atto che l'estinzione del giudizio era conseguenza della rinuncia agli atti del giudizio operata dall'odierno ricorrente e ha osservato che, ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., in assenza di accordo tra le parti le spese processuali dovevano porsi a carico del rinunciante;
- il ricorso è affidato a due motivi;
- il Ministero dell'Interno non spiega alcuna difesa;

CONSIDERATO CHE:

- con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 306, quarto comma, e 370, primo comma, cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata posto a suo carico anche le spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in favore del Ministero dell'Interno, benché quest'ultimo non avesse svolto alcuna attività difensiva in tale giudizio;
- il motivo è fondato;
- l'allegazione del ricorrente secondo la quale il Ministero dell'Interno non ha svolto alcuna utile attività difensiva nel giudizio di legittimità trova conferma nella lettura della relativa ordinanza di questa Corte (n. 22873/2020) in cui si dà atto che «il Ministero dell'Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa», che il ricorso è stato deciso nella camera di consiglio fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., senza, dunque, la discussione della causa in pubblica udienza, e che, conseguentemente, non si è proceduto alla liquidazione delle spese «atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale assente la discussione orale l'atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 co 1 cpc»;
- pertanto, la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato, nel giudizio



Numero di raccolta generale 28074/2023

Data pubblicazione 05/10/2023

PDF Eraser Free

di legittimità, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, in quanto a ciò non è seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale (cfr. Cass. 7 luglio 2017, n. 16921);

- infatti, la condanna alle spese processuali ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, per cui essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso cui è assimilabile, per le ragioni indicate, la parte che nel giudizio di cassazione si limita a depositare un atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa, non seguito poi dall'effettiva partecipazione all'udienza di discussione poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. 14 marzo 2023, n. 7361; Cass. 19 giugno 2018, n. 16174);
- con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 306 cod. proc. civ. e 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per aver la Corte di appello erroneamente liquidato le spese di lite relative alla fase decisionale del giudizio di rinvio;
- evidenzia, in particolare, che il giudice del gravame aveva liquidato le spese del giudizio di appello in favore del Ministero dell'Interno anche con riferimento alla fase decisionale, benché quest'ultimo si fosse limitato a depositare la propria comparsa di costituzione in giudizio e non avesse svolto alcuna ulteriore attività difensiva in quanto era intervenuta la notifica dell'atto di rinuncia;
- il motivo è fondato;
- dalla lettura della sentenza si evince che il giudice di appello ha liquidato le spese del grado di giudizio svolto dinanzi a sé in euro 3.307,50, mediante l'applicazione dei minimi previsti per tre delle quattro fasi prese in considerazione dalla tabella allegata al d.m. n. 55



Numero di raccolta generale 28074/2023

PDF Eraser Free

del 2014, con esclusione di quella relativa alla fase istruttoria e facendo one 05/10/2023 riferimento allo scaglione di valore fino ad euro 52.000,00;

- ha, dunque, liquidato le spese processuali riconoscendo anche il compenso previsto per la fase decisionale, benché l'attività difensionale svolta dal Ministero dell'Interno non avesse interessato anche tale fase;
- il mancato svolgimento da parte di quest'ultimo di attività proprie della fase decisionale (così come descritte all'art. 4, quinto comma, lett. d), d.m. n. 55 del 2014) osta alla riconoscibilità in favore della parte del relativo compenso;
- la sentenza va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatti, questa Corte può decidere nel merito, e dato atto della già dichiarata estinzione del giudizio e condanna l'odierno ricorrente alla rifusione delle spese del solo giudizio di appello, da liquidarsi in euro 1.655,00 (pari alla differenza tra l'importo liquidato dalla Corte di appello e quello dalla stessa erroneamente riconosciuto), oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
- le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dato atto dell'avvenuta dichiarazione di estinzione del giudizio, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del solo giudizio di appello, liquidate in euro 1.655,00, oltre rimborso spese generali e accessori di legge; condanna parte intimata alla rifusione, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 settembre 2023.

Il Presidente

